

I trasporti a fune in zona montana per finalità turistiche sono assimilabili ai pubblici servizi: conseguenze processuali

05ago
5 agosto 2014

1

Segnaliamo su questa questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 3989 del 2014.

Scrive il Consiglio di Stato: "Ciò posto, non v'è dubbio come il contenzioso attenga all'affidamento di una concessione di pubblico servizio. Infatti, l'esercizio degli impianti funiviari necessita non soltanto di un titolo abilitativo a costruire la struttura, ma anche di una specifica concessione amministrativa, costituendo l'attività di trasporto un pubblico servizio. La circostanza invero non è controvertibile, sol che si consideri come: - la stessa determinazione impugnata n. 2099/2012 espressamente dispone il rilascio alla Pordoi della "concessione di linea per la seggiovia..... Ponte Vauz-La Viza .." ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 21 del 2008; - la richiamata legge regionale, di cui viene lamentata nella specie l'erronea applicazione, attiene espressamente alla "disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto", il cui esercizio è subordinato al rilascio di "una concessione di linea da parte della Provincia"; - l'articolo 113, comma 2 bis, del d.lgs. n. 267/2000, nell'esentare gli "impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane" dall'osservanza delle modalità ivi stabilite per la gestione delle reti dei servizi pubblici locali, conferma espressamente la loro appartenenza a tale genus. Non v'è dubbio, quindi, come l'odierno giudizio rientri nella casistica di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo, avendo ad oggetto una controversia relativa ai "provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di

pubblici lavori, servizi e forniture". Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, il termine "affidamento di servizi" usato dal legislatore deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche. Testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi. Sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 811). Nella specie, pertanto, si imponeva il rispetto del rito abbreviato disposto dal richiamato articolo 119, comma 2, del c. p. a., con conseguente onere di notifica dell'odierno appello nel termine dimidiato ivi previsto. Sennonché la Sofma, a fronte del deposito della sentenza del Tar Veneto in data 15 febbraio 2013, non ha gravato la stessa nel termine perentorio del successivo 15 maggio (ossia nel trimestre successivo al deposito, non essendo intervenuta la notifica personale), ma solo nel mese di luglio 2013 e, quindi, in modo del tutto tardivo".

Dario Meneguzzo – avvocato

[sentenza CDS 3989 del 2014](#)



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 03989/2014REG.PROV.COLI.,
N. 06703/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6703 del 2013, proposto da:
Sofma S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Paniz, Domenico Sagui
Pascalin e Maria Antonelli, con domicilio eletto presso Maria
Antonelli in Roma, piazza Gondar, 22;

contro

Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Luigi
Manzi e Paolo Neri, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in
Roma, via Federico Confalonieri, 5;

Pordoi S.p.A. impianti a fune, in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gaz e Stefano
Gattamelata, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in
Roma, via di Monte Fiore 22;

Comune di Livinallongo del Col di Lana;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO, SEZIONE II, n.
00224/2013, resa tra le parti, concernente diniego realizzazione
sciovia - conclusione procedimento ed archiviazione pratica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Belluno e della Pordoi S.p.A. impianti a fune;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Maria Antonelli, Andrea Reggio d'Acì su delega dell'avv.to Luigi Manzi e Stefano Gattamelata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente società Sofma presentava alla Provincia di Belluno in data 27/10/2011 un'istanza di concessione di linea per una nuova sciovina denominata "Salere", istanza che a sua volta era pressoché contestuale a quella presentata dalla Società Pordoi, attuale controinteressata, per la realizzazione del progetto dell'impianto seggioviario denominato "Pont de Vauz-La Viza".

Per quanto sopra, la Provincia convocava la Conferenza di Servizi del 25/05/2012 per l'esame del progetto della Pordoi, e la Conferenza del 31/05/2012 per l'esame del progetto della Sofma.

Senonché ambedue le conferenze rilevavano l'esistenza di un'interferenza tra i due progetti, circostanza quest'ultima che determinava la Provincia di Belluno nell'attivare la procedura concorrenziale di cui all'art. 19 della L. Reg. Veneto n. 21/08.

A seguito degli accertamenti posti in essere da una Commissione Tecnica appositamente istituita, venivano quindi redatti i verbali n. 1, 2 e 3, in cui si esprimeva la preferenza per la realizzazione del progetto "*seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico Vauz - La Viza*", presentato dalla attuale controinteressata società Pordoi.

Le sopra riportate conclusioni cui era giunta la Commissione tecnica venivano poi trasfuse nelle deliberazioni del Dirigente Provinciale del Settore Tecnico n. 2098/2012 e n. 2099/2012.

Ritencendo illegittime dette deliberazioni, la Sofma adiva il Tar

mf @ nuovo daco . org .

Veneto chiedendone l'annullamento.

Si costituivano sia la società Pordoi che il Comune di Livinallongo, chiedendo la reiezione del gravame.

Con sentenza resa in forma semplificata n. 224/2013, il Tribunale adito respingeva il ricorso.

Avverso detta pronuncia la Sofma ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Belluno intimata, chiedendo la reiezione del gravame siccome improcedibile ed infondato.

Si è altresì costituita la società Pordoi, eccependo la tardività del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi giuridiche.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Ed invero, con il ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha contestato la legittimità dei provvedimenti con cui la Provincia di Belluno ha concluso la procedura comparativa dei progetti presentati dalla appellante stessa e dalla controinteressata società Pordoi, per ottenere i titoli occorrenti alla realizzazione di due distinti impianti sciistici.

Con i provvedimenti gravati, infatti, da un lato è stata archiviata l'istanza avanzata dalla Sofma, mentre dall'altro è stata accolta quella della Pordoi.

Ciò posto, non v'è dubbio come il contenzioso attenga all'affidamento di una concessione di pubblico servizio.

Infatti, l'esercizio degli impianti funiviari necessita non soltanto di un titolo abilitativo a costruire la struttura, ma anche di una specifica concessione amministrativa, costituendo l'attività di trasporto un pubblico servizio.

La circostanza invero non è controvertibile, sol che si consideri

come:

- la stessa determinazione impugnata n. 2099/2012 espressamente dispone il rilascio alla Pordoi della *“concessione di linea per la seggiovia..... Ponte Vauz-La Viza ..”* ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 21 del 2008;
- la richiamata legge regionale, di cui viene lamentata nella specie l'erronea applicazione, attiene espressamente alla *“disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto”*, il cui esercizio è subordinato al rilascio di *“una concessione di linea da parte della Provincia”*;
- l'articolo 113, comma 2 bis, del d.lgs. n. 267/2000, nell'esentare gli *“impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane”* dall'osservanza delle modalità ivi stabilite per la gestione delle reti dei servizi pubblici locali, conferma espressamente la loro appartenenza a tale *genus*.

Non v'è dubbio, quindi, come l'odierno giudizio rientri nella casistica di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo, avendo ad oggetto una controversia relativa ai *“provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”*.

Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, il termine *“affidamento di servizi”* usato dal legislatore deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche.

Testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi.

Sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 811).

Nella specie, pertanto, si imponeva il rispetto del rito abbreviato

disposto dal richiamato articolo 119, comma 2, del c. p. a., con conseguente onere di notifica dell'odierno appello nel termine dimidiato ivi previsto.

Senonché la Sofma, a fronte del deposito della sentenza del Tar Veneto in data 15 febbraio 2013, non ha gravato la stessa nel termine perentorio del successivo 15 maggio (ossia nel trimestre successivo al deposito, non essendo intervenuta la notifica personale), ma solo nel mese di luglio 2013 e, quindi, in modo del tutto tardivo.

Da qui la palese irricevibilità dell'odierno appello.

3. Attesa la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)